

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano
Cod. Ente 10957



DELIBERAZIONE N. 34
del 8. 6.99
Trasmessa alla Sez.Prov. del
CO.RE.CO. il

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di 1° convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO:
RISPOSTA A O.I. ORECO REGOLAMENTO
POLIZIA MORTUARIA

L' anno millenovecentonovantanove addi' otto
del mese di Giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Previa l' osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente
Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All' appello risultano:

	+	-	-	-	+
	!	P.	!	A.	!
	!	-	-	-	!
MAIOCCHI MAURIZIO	!	X	!		!
GIUDICI EMILIO	!	X	!		!
FATIGA ROCCO	!	X	!		!
CESANA ROBERTO	!	X	!		!
CATANESE ANTONIO	!	X	!		!
CARIGNANI CRISTIANA	!	X	!		!
RADICE ALBERTO	!	X	!		!
CAIMI MARIA TERESA	!		!	X	!
SALA AMEDEO	!	X	!		!
SANTUS TERESINA GRAZIELLA	!	X	!		!
BORRONI LUIGI	!	X	!		!
RADICE TIZIANO MASSIMO	!	X	!		!
ALBERIO MASSIMO	!	X	!		!
CAVAZZONI ANGELA	!		!	X	!
MAGARINI MORENA	!		!	X	!
FERRARIO CLARA	!	X	!		!
CATALDI GIUSEPPE	!	X	!		!
	!		!		!
	!		!		!
	!		!		!
	!		!		!
	!		!		!
	!		!		!
	!		!		!
Totali	!	14	!	3	!
	+				+

ALLEGATO _____
ALLA DELIBERAZIONE C.C./G.C.
N. _____ DEL _____

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Giuseppe Criserà
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
Maiocchi Maurizio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Risposta ad O.I. atti n. 103 seduta del 17.05.1999 (prot. n. 99/8627) relativa alla deliberazione C.C. n. 24 del 03.05.1999 ad oggetto "Approvazione Regolamento Polizia Mortuaria".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e richiamata la propria deliberazione n. 24 del 03.05.1999 con la quale si approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria;

VISTA l'Ordinanza Istruttoria atti n. 103 seduta del 17.05.1999 (prot. n. 99/8627) con la quale il Comitato Regionale di Controllo richiedeva chiarimenti e/o integrazioni in merito agli artt. 67 e 114, 75, 76 comma 1, 80, 83 comma 4 (erroneamente indicato come comma 3 nella richiesta di chiarimenti), 91 comma 3, e 123 del citato Regolamento;

RICHIAMATONE l'art. 67, che recita:

"Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta comunale",

e ritenuto opportuno di riformularlo nel modo seguente:

"Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione del *Consiglio comunale*";

RICHIAMATO l'art. 114, che recita:

"Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.",

e ritenuto opportuno di riformularlo nel modo seguente:

"Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazione del *Consiglio comunale* in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.";

RICHIAMATONE l'art. 75, che recita:

" Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione della Giunta comunale. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati. Per la costruzione di tombe private si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e le stesse potranno essere usate solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte dell'A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune."

e ritenuto opportuno di riformularlo nel modo seguente:

“Può essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, con *atto del Responsabile del Servizio*. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati. Per la costruzione di tombe private si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e le stesse potranno essere usate solo previa certificazione di idoneità rilasciata da parte dell'A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune.”;

RICHIAMATONE l'art. 76, comma 1, che recita:

“Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati, solo in via eccezionale previa autorizzazione della Giunta comunale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.”,

e ritenuto opportuno di riformularlo nel modo seguente:

“Le tombe di famiglia *non possono essere oggetto* di cessione tra privati. Nel caso si rendessero libere, per motivazioni varie, è consentita la loro retrocessione. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà le modalità e le relative quote di rimborso.”;

RICHIAMATONE l'art. 80, che recita:

“E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati resisi liberi per varie circostanze. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, determinerà le modalità e le relative quote di rimborso.”,

e ritenuto opportuno di riformularlo nel modo seguente:

“E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati resisi liberi per varie circostanze. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà le modalità e le relative quote di rimborso.”;

RICHIAMATONE l'art. 83, comma 4 (erroneamente indicato come comma 3 nella Ordinanza Istruttoria), che recita:

“Il Sindaco deve stipulare apposita convenzione, con spese a carico del Comune, a garanzia della prestazione e del servizio di cremazione.”,

e ritenuto opportuno di riformularlo nel modo seguente:

“Il Consiglio comunale stipula apposita convenzione, con spese a carico del Comune, a garanzia della prestazione e del servizio di cremazione.”;

RICHIAMATONE l'art. 91, comma 3, che recita:

“Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Custode, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.”,

e ritenuto opportuno di riformularlo nel modo seguente:

“Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.”;

RICHIAMATONE l'art. 123, che recita:

“Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta comunale che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.”

E' ammessa l'installazione di cancelli automatici a orario predeterminato, purché omologati e che abbiano ottenuto il certificato di regolare esecuzione.” ,
e ritenuto opportuno di riformularlo nel modo seguente:

“ Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del *Sindaco* che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

E' ammessa l'installazione di cancelli automatici a orario predeterminato, purché omologati e che abbiano ottenuto il certificato di regolare esecuzione.” ;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, così come modificato dalla L. 15 maggio 1997, n.127;

Con voti favorevoli 14 espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI prendere atto delle osservazioni effettuate dal Comitato di Controllo nella seduta del 17.05.1999 atti n. 103 (prot. n. 99/8627) relativamente alla delibera C.C. 24 del 03.05.1999 di approvazione del Regolamento di polizia Mortuaria;

Di riformulare pertanto i seguenti articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria in tal modo:

ART. 67:

“Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione del Consiglio comunale”;

ART. 114:

“Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.”;

ART. 75:

“ Può essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, con atto del Responsabile del Servizio. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati. Per la costruzione di tombe private si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e le stesse potranno essere usate solo previa certificazione di idoneità rilasciata da parte dell'A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune.“;

ART. 76, comma 1:

“Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso si rendessero libere, per motivazioni varie, è consentita la loro retrocessione. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà le modalità e le relative quote di rimborso.”;

ART. 80:

“E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati resisi liberi per varie circostanze. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà le modalità e le relative quote di rimborso.”;

Art. 83, comma 4:

“Il Consiglio comunale stipula apposita convenzione, con spese a carico del Comune, a garanzia della prestazione e del servizio di cremazione.”;

Art. 91, comma 3:

“Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.”;

ART. 123:

“ Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

E' ammessa l'installazione di cancelli automatici a orario predeterminato, purché omologati e che abbiano ottenuto il certificato di regolare esecuzione.” ;

DI dare atto che il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. n. 24 del 03.05.1999 viene modificato negli articoli di cui sopra;

DI dare atto pertanto che il testo definitivo del Regolamento di Polizia Mortuaria è quello che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

DI dare atto che tale regolamento verrà sottoposto all'esame dell'A.S.L. competente.

Il Presidente
Maiocchi Maurizio

Consigliere
Emilio Giudici

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Criserà

=====
Su attestazione del Messo Comunale certifico che copia del presente ver-
bale viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
giorno 10. 6.99 al giorno 25. 6.99

Addi, 10. 6.99

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Criserà

=====
CERTIFICATO DI 'ESECUTIVITA'
(Legge 8 Giugno 1990, n.142)

Si certifica che la suestesa deliberazione C.C. n. 34 del 8. 6.99 è
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva il giorno.....

- dichiarata immediatamente esecutiva (art.47 comma 3)
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art.46 comma 1)

X avendo il CO.RE.CO. esaminato in data 23/06/99 con atto n. 255
senza riscontro di vizi di legittimità (art.46 comma 5)

ROI art. 103 del 17/5/99 - CC. 24 iudice 03/07/99

Addi, 01/07/99

Il Segretario Comunale



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
L'atto è stato ripubblicato mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 02-07-99 al 17-07-99
come risulta dal Reg. delle Pubblicazioni al
n° 343
RIP.



Il presente atto deliberativo consiliare n. 34 del 08/06/1999 è stato
ripubblicato all'albo di questo Comune dal 02/07/1999 al 17/07/1999, senza
opposizioni.

Ceriano Laghetto, 27/07/1999

Il Segretario Comunale
DR. Giuseppe Criserà



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

Allegato a deliberazione ~~25~~ /C.C.

N° 34 del 08/06/99

Proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Risposta ad O.I. atti n. 103 sedute 17.5.99 relative alla delibera
C. 24 del 3.5.99 ad oggetto: " Approvazione Regolamento Polizia Municipale "

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 5 giugno 1990, così modificata dalla legge 15 maggio 1997, n° 127 si esprime:

In ordine alla regolarità tecnica:

parere favorevole

parere sfavorevole

Responsabile del servizio tecnico

Rinaldo Nicoletti

In ordine alla regolarità contabile:

parere favorevole

parere sfavorevole



Conto contabile n° _____ Intervento _____ Rif. int. capitolo _____ Bilancio _____

Conto contabile n° _____ Intervento _____ Rif. int. capitolo _____ Bilancio _____

Conto contabile n° _____ Intervento _____ Rif. int. capitolo _____ Bilancio _____

Si attesta la copertura finanziaria;

Si attesta che non c'è copertura finanziaria;


Si attesta che il presente atto non comporta copertura finanziaria

Responsabile del Servizio finanziario

W. Ben



4.06.99



Regione Lombardia

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
 Provincia di Milano

28 GIU 1999

Prot. N° 1458

CAT. I CL. S.

Segr.
uff. c. u. n. t. e

Organo Regionale di Controllo
 Sezione Interprovinciale di MILANO
 via Sassetti, 32/2
 20124 MILANO

Al Signor Sindaco del Comune di
 CERIANO LAGHETTO
 VIA ROMA 18
 20020 CERIANO LAGHETTO

Elenco pratiche con esito: non si riscontrano vizi di legittimità.
 Data seduta: 23/06/1999

N° Prot.	Organo	N.ro delibera	Data delibera	Num. Odg
99/10348	CONSIGLIO COMUNALE	34	08/06/1999	255
ROI ATTI N.103	DEL 17-.5.99			
99/8627	CONSIGLIO COMUNALE	24	03/05/1999	255
APPROVAZIONE REGOLAMENTO	POLIZIA MORTUARIA			

Numero pratiche in elenco: 2

MILANO, 23/06/1999

Il Segretario
 Rag. Sergio Peghini

*Il regolamento del cimitero
 è approvato.
 Accordo di via M. ...*

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
Prov. di Milano



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPITOLO I

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

Art.1

Comunicazione dati

L'Ufficio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. nel cui territorio è ricompreso, l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente, inviando copia della scheda di morte.

Art.2

Schede di morte

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Il Sindaco è tenuto alla comunicazione all'ISTAT e all'A.S.L. dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U.L.S. approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1256 e successive modificazioni.

Art.3

Certificazioni.

Le certificazioni e gli accertamenti del Servizio Cimiteriale ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite alla A.S.L. che ne assicura la attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

Art.4

Prestazioni a privati.

Le prestazioni di cui all'art. 3 qualora rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica normativa, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe

vengono rimosse dagli appositi uffici amministrativi della A.S.L. e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

CAPITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI.

Art. 5

X Denuncia di morte.

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all' Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 6

Informazione di morte.

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 7

Doveri del medico.

Ai termini della lettera a) dell'art. 103 T.U delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1256, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su

apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dalla A.S.L. competente.

Art.8

Rinvenimento di cadaveri o parti.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica Sicurezza ed alla A.S.L. competente per il territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art.9

Intervento medico necroscopo.

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco richiede all'A.S.L. l'intervento del medico necroscopo.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli artt. 8, 9, e 10 del regolamento di polizia Mortuaria 10/9/1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art.10
Nati morti.

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R.D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati dall'art. 7 - comma 2 e 3 - del D.P.R. citato, gli interessati al seppellimento sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L. accompagnata da apposito certificato medico.

Art.11
Nulla-osta Autorità Giudiziaria.

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'art. precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art.12
Prodotti concepimento.

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

CAPITOLO III

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

Art.13

Periodo di osservazione.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa nè essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, si rimanda all'art. 10 del D.P.R. 285/90.

Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (L. 644/75).

Art.14

Morte improvvisa.

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art.15

Manifestazioni di vita.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. L'A.S.L. adotta le misure necessarie nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusa.

Art.16

Locale per osservazione salme.

Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'art. 12 D.P.R. 285/90, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

I cadaveri di cui alle lettere a) e b) potranno essere assistiti, fatte salve le misure cautelative prescritte dall'A.S.L.

In mancanza di assistenza da parte di parenti o altri interessati, dovrà essere disposta la sorveglianza del custode.

Art.17

Funzioni obitoriali.

Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per periodo indefinito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- c) deposito riscontro diagnostico o autopsia.

CAPITOLO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI.

Art.18

Rimozione del cadavere.

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 13 e segg. del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro. *24 ore nel 1960*

Art.19

Predisposizione al feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art.20

Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva.

Quando la morte è dovuta ad una malattia infettiva e diffusiva, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria.

Art.21

Misure protettive per radioattività.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.

Art.22

Deposizione feretri per inumazione.

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo).

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 20.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 di millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri.

Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

CAPITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.23

Trasporto dei cadaveri.

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è, di regola, oneroso secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

E' in facoltà del Comune disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico.

L'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto e ne riferisce annualmente al Sindaco. I carri destinati al trasporto salme devono essere riconosciuti idonei ex art. 20 D.P.R.285/90.

Art.24

Servizi e trattamenti speciali.

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/90.

Art.25

Trasporto nel territorio comunale.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art.26

Prescrizioni.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'art. 20, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 25 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'A.S.L.

Art.27

Cortei funebri.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art.28
Soste dei cortei.

I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art.29
Trasporto per cremazione.

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 25 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art.30
Trasporto fuori comune o all'estero.

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Art.31
Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori comune.

Può essere impiegata la sola cassa di legno per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso di trasporto di morti per malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Art.32
Deroghe per casse di materiali diversi.

L'autorizzazione all'uso di casse di materiali diversi, per il trasporto di salme da Comune a Comune, anche su richiesta

degli interessati, spetta al Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. E' autorizzato l'utilizzo di barriere ecologiche per i trasporti oltre i 100 km di salme destinate all'inumazione.

Art.33

Decreto di autorizzazione al trasporto.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Art.34

Trasporto fuori comune.

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art.35

Feretro proveniente da altro comune.

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 134, n. 7, del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

Art.36

Transito convoglio funebre.

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art.37

Trasporto resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco e recante nome cognome e data di morte del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 38

Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, dovrà avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Il prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n.694 e successive modificazioni.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO-COSTRUTTIVE

Art.39

Cimitero

Il Comune dispone di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. Anche le frazioni possono disporre di propri cimiteri.

E' ammessa la costituzione in consorzio tra Comuni per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art.40
Cadaveri ricevuti al cimitero

QUALUNQUE PUO' ACQUISTARE
PER ↓

Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso - durante la vita - la loro residenza; *alla data del decesso*
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 10 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art.41
Deroga di sepoltura =

I RESTANTI POSSONO DARO SEPOLTURA
NEL COMUNE DI CERVIANO LAGHETTO
ANCHE A ↓

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, è consentita la sepoltura, (a pagamento) anche del coniuge, dei parenti e degli affini sino al 2° grado, di persona residente (CONCESSIONARIO) nel comune.

Il Sindaco può inoltre autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura a pagamento, compatibilmente con le disponibilità, anche ai non residenti deceduti fuori del Comune. *NEOCONGIUNTI FAMILIARI*

Art.42
Vigilanza e controllo

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

L' A.S.L controlla il funzionamento del cimitero proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

Art.43
Custodia

Al cimitero è assicurato un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio di custodia o il custode sono tenuti a ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura, a effettuare le iscrizioni e tenere i registri nei modi previsti dall'art.52 del D.P.R. 10/9/90, n.285.

Art.44 Registri

L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare del registro, a fine anno, è consegnato all'archivio comunale, l'altro è conservato dal custode.

Art.45 Accettazione salme

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 25.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e di peso del feto.

Art.46 Obbligo di registrazione

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 45, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo

quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.45, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo dove sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art.47

Composizione del cimitero

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali o cappelle;
- e) di ossari individuali per resti mortali;
- f) di un colombaro o nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- g) altre varie strutture previste dal D.P.R.285/90

Art.48

Planimetria del cimitero

Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Art.49

Costruzione o ampliamento del cimitero

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art.50

Fascia di rispetto cimiteriale

Il cimitero deve essere isolato dall'ambito mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici privati o ampliare quelli preesistenti.

Art.51

Campi di inumazione

Nel cimitero è prevista una superficie di terreno, destinata ai campi di inumazione.

Tale area deve essere determinata a sensi di cui all'art.58, 2° comma, e art. 59 del D.P.R. 10/9/90, n.285.

Art.52

Approvvigionamento e dotazione cimiteriale

Il cimitero deve disporre:

- a) di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
- b) di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;
- c) di muro o alta idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art.53

Monumenti e lapidi

Per le sepolture private i concessionari possono innalzare monumenti ed applicare lapidi secondo le norme e condizioni previste dal presente Regolamento.

Il Comune, previa diffida agli aventi titolo anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione dei manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.

Art.54
Camera mortuaria

Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria. In questi casi il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.

La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli artt. 64 e 65 D.P.R. 285/90.

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria oltre a quelli di cui all'art.66, comma 2° del D.P.R. citato.

Art.55
Ossario

Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dall'esumazione e che si trovino in condizione di completa mineralizzazione tanto da essere raccolte in cassette-ossario previo parere dell'A.S.L.

L'ossario deve essere costruito in modo da impedire al pubblico la vista delle ossa.

CAPITOLO VII

INUMAZIONI

Art.56
Idoneità campi di inumazione

Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in

rapporto alla struttura geologica, minerologica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art.57

Cippi cimiteriali

Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente.

Su tale cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art.58

Tecnica di escavazione e colmata fossa

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata, alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.59

Caratteristiche tecniche delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2.20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m.1.50, una larghezza di m.0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse per inumazione debbono realizzarsi come previsto all'art.72, 2° comma del D.P.R. 285/90.

Art.60

Inumazione con casse di legno

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto,

possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 61

Caratteristiche delle casse di legno

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione dei dati anagrafici e di morte del defunto.

Art. 62

Inumazione

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 58.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 63

Ornamento delle tombe

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno che occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1,10. Le piante ed arbusti

di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art.64

Collocamento di croci o lapidi

Sulle fosse in concessione il privato dovrà installare, entro un anno dalla sepoltura della salma, una lapide o monumento a proprie spese. E' permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.

L'installazione della lapide e del monumento dovrà avvenire previa autorizzazione, da rilasciarsi in seguito ad esame del progetto, e dietro versamento della relativa tassa.

Le lapidi, comprese le cordonature, dovranno avere le seguenti superfici:

- tomba ad un posto cm. 100 x 200
- tomba a 2 posti cm. 100 x 200
- tomba a 4 posti cm. 200 x 200
- tomba a 6 posti cm. 300 x 200

I monumenti funerari non potranno avere un'altezza superiore a m. 1,60 e non potranno superare i 2/3 della superficie delle lapidi.

Le lapidi ed i monumenti delle tombe dei bambini dovranno rispettare le seguenti misure:

- superficie cm. 90 x 100 e cordolo fino a m. 2 di lunghezza;
- altezza non superiore a m. 1,2.

Per le tombe comuni le lapidi ed i monumenti dovranno rispettare le seguenti misure:

- superficie cm. 100 x 200;
- altezza non superiore a m.1,4.

Il cordolo, per tutte le tombe, sarà di cm. 30.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro domanda è facoltà della Giunta comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO VIII

SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI

Art. 65

Sepulture private

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 66

Salme destinate alla tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 78, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con nome cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 67

Tasse di concessione

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 68

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 69

Modalità costruttiva delle sepolture

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 D.P.R. 285/90 seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte dell'A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità. E'

consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art. 70

Diritto di sepoltura

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. *Concessionario o altro avente d° nel*

Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo.

*nel
cimitero
art. 40 +
41*

Art. 71

Concessione loculi colombari

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. Qualora non sarà presente la necessità immediata di disporre di loculi colombari, il Comune riserverà agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 72

Concessione tombe di famiglia

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II) i fratelli e le sorelle;
- III) il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art.73

Tumulazioni temporanee

Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma di persona estranea in tomba di famiglia quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente sia già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella.

La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre due anni dalla concessione dell'area per la costruzione della tomba o della cappella.

Il richiedente della tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione fissata per i loculi individuali.

Al momento della tumulazione definitiva sarà definito il conguaglio tra la tassa di concessione al momento vigente e il deposito cauzionale versato.

Art.74

Ornamenti e decorazioni loculi

Per esigenze di omogeneità le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi colombari e ossari saranno forniti dal Comune, con onere a carico del concessionario, o il Comune stesso indicherà quelli utilizzabili.

E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art.75

Area cimiteriale

Può essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, con atto del Responsabile del Servizio. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati. Per la costruzione di tombe private si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e le stesse potranno essere usate solo previa certificazione di idoneità rilasciata da parte

dell'A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune.

Art.76

Regime tombe di famiglia

Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso si rendessero libere, per motivazioni varie, è consentita la loro retrocessione. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà le modalità e le relative quote di rimborso.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art.77

Autorizzazione delle opere nel cimitero

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art.78

Concessioni tombe

Le concessioni delle tombe monumentali o cappelle hanno la durata di anni (99), quelle delle tombe individuali di anni (30) e quelle delle tombe di famiglia di anni (40) tutte salvo rinnovo.

Scaduti tali periodi gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane

ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 79

Revoca di concessione

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli articoli 96 e seguenti del citato D.P.R. 285/90.

Art.80

Retrocessione loculi

E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati resisi liberi per varie circostanze. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà le modalità e le reletive quote di rimborso.

Art.81

Forma della concessione

La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art.82

Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi

L'avviso murale atto a rendere di pubblica ragione l'azione di recupero del Comune delle cappelle, tombe e loculi in stato di abbandono, deve essere affisso in più parti del cimitero per la durata minima di mesi 6, compreso la "festività dei morti".

Tale avviso deve contenere:

- a) l'indicazione del contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto, in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe e loculi soggetti a recupero;
- b) le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione;
- c) l'avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero, saranno traslati nell'ossario comune.

CAPITOLO IX

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art.83

Crematori

I crematori sono costruiti entro i recinti del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Il progetto di costruzione di un crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale in base a quanto disposto dall'art.78, comma 2°, del D.P.R. n.285/90.

In mancanza del crematorio, la cremazione dovrà avvenire, di regola, presso il più vicino cimitero che disponga di crematorio o presso quello del capoluogo di Provincia.

Il Consiglio comunale stipula apposita convenzione, con spese a carico del Comune, a garanzia della prestazione e del servizio di cremazione.

Art.84
Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto ad essere cremato;
- b) atto scritto attestante la volontà del coniuge o dei parenti, con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della legge 4/1/1968, n.15.

Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo con firma autenticata dall'A.S.L dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovute a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

In questo caso è necessario che detto nulla-osta sia specifico per la cremazione non potendosi considerare sufficiente quello relativo al seppellimento il quale ultimo non esclude la possibile esumazione del cadavere per eventuali riscontri autopici.

E' inoltre consentita la cremazione di resti mortali e resti ossei, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

Art.85
Raccolta delle ceneri

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita del defunto le cui ceneri contengono.

Nel cimitero è predisposto un edificio per raccogliere tali urne.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art.86

Dimensione delle nicchie cinerarie

Le nicchie cinerarie devono rispettare le dimensioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Art.87

Caratteristiche degli edifici cinerari

L'edificio per raccogliere le urne cinerarie, posto nel cimitero, deve ottenere il parere favorevole dell'A.S.L. e della Commissione edilizia.

In mancanza dell'edificio di cui al I° comma è consentita la tumulazione delle urne cinerarie in cellette ossario.

Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali e privati.

Art.88

Trasporto delle urne

Il trasporto delle urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 30, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Direttore Sanitario in caso di presenza di nucleidi radioattivi.

Art.89

Cinerario comune

Il cimitero dispone di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettivo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Art.90

Consegna delle ceneri

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, si farà constatare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale o custode, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale è conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 91

Esumazioni ordinarie

del Campo Cimitero

Le esumazioni ordinarie si eseguono quando è trascorso almeno un decennio dalla data della inumazione o dalla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Art. 92

Esumazioni straordinarie

Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o quelle per trasportare il cadavere in altre sepolture o per essere cremato.

Art. 93

Tempi di mineralizzazione

Spetta al Ministero della Sanità, qualora con il turno di rotazione decennale vi sia stata incompleta mineralizzazione del cadavere, prolungare detto periodo. Per contro per terreni in cui si ha la mineralizzazione del cadavere in minor tempo, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della

Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 94

Rinvenimento resti ed oggetti

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per depositarle in sepolture private da essi acquistate all'interno del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 37 del Regolamento.

Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.

Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 95

Rifiuti attività cimiteriale

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui devono seguire la normativa per lo smaltimento.

Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con circolare - Settore Sanità e Igiene - Servizio Igiene Pubblica - n.21/san.89 e n.24/san.93 limitatamente alle parti compatibili con la presente nuova disciplina.

Art. 96

Divieto apertura feretri

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e i relativi anni previsti per le sepolture private, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo - previa autorizzazione del Sindaco - le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelle delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art.97

Estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285 e quelle del presente Regolamento.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o sepoltura o debbano essere cremati, dietro comunicazione all'A.S.L.

Art.98

Ordine di esumazione

Le esumazioni straordinarie possono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria, oppure autorizzate dal Sindaco qualora le salme debbano essere trasportate in altre sepolture o debbano essere cremate.

Nel caso in cui vengano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasferite nella sala autopsia, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art.99

Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa

E' proibita l'esumazione e l'estumulazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'A.S.L. abbia dichiarato che essa possa essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.100

Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde

poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art.101

Divieto operazioni su salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 102

Diritti per servizi

Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi, per assistenza e opera del personale, prefissate .

CAPITOLO XI

ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

Art.103

Obblighi imprese appaltatrici

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitoli d'appalto.

Art.104

Esecuzione lavori privati

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc.

Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art.105

Accertamento lavori eseguiti

Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.
- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- si sia provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Art.106

Lavori appaltati dal Comune

Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art.107

Deposito materiali

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Art.108

Uso di mezzi e macchinari

I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.

Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

Art.109

Materiali di scarto

I materiali di scarto, compresa la terra di scavo, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.

Art.110
Orario dei lavori

Le ditte, le imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

E' in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio Gestione Cimiteri.

Quattro giorni prima della rincorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.

Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

CAPITOLO XII

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art.111
Illuminazione elettrica votiva

Sulle fosse ad inumazione nonchè sulle tombe o cappelle o loculi è consentita l'illuminazione votiva elettrica.

Sulle piastre o lapidi dei loculi e delle celle-ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.

Il servizio di illuminazione elettrica votiva è gestito in economia dal Comune, ma può essere anche appaltato a ditta privata.

Art.112

Richiesta del servizio

Il servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato agli Uffici Comunali che, in caso di gestione in appalto inoltreranno la richiesta alla ditta appaltatrice.

Art.113

Durata dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento è di anni 1, prorogabile, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza. Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento, implica la richiesta di un nuovo allacciamento.

Art.114

Tariffe

Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

Art.115

Modalità di versamento

Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale.

Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, unitamente alla prima rata di abbonamento. Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate previa presentazione della reversale emessa in base ai relativi ruoli.

Ogni variazione d'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Comunale preposto.

Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale.

Art.116
Inadempienze

Trascorso il termine utile indicato sulla reversale senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dall'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art.117
Esecuzione impianto

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta appaltatrice. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.

Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà a tutto carico dell'utente.

Art.118
Modifiche agli impianti

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dalla accettazione di preventivo di posa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Art.119

Doveri dell'utente

E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune dovesse essere promossa. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art.120

Cause di forza maggiore

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione; per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.

In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata dell'abbonamento o rimborsi di sorta.

Art.121

Reclami e segnalazioni

Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'Ufficio Comunale.

L'abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

CAPITOLO XIII

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art.122

Gestione del cimitero.

La manutenzione, l'ordine e ogni altra attività gestionale del cimitero è affidata al responsabile del servizio di custodia e/o al custode che ne risponde al Sindaco che ha l'obbligo di vigilanza, mentre l'A.S.L. ne controlla il funzionamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti a garanzia dell'interesse della salute pubblica.

Art.123

Orari

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

E' ammessa la installazione di cancelli automatici a orario predeterminato, purchè omologati e che abbiano ottenuto il certificato di regolare esecuzione.

Art.124

Divieti d'ingresso.

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' vietata l'introduzione di cani, o di altri animali, anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

E' proibito passare attraverso campi comuni ed attraverso le fosse.

Art.125

Mantenimento viali e parti comuni.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi asportata.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art.126
Cura delle tombe

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possano più essere rimessi a posto sarà cura del custode ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riportati alle famiglie interessate entro un mese.

Art.127
Rimozione ornamenti

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art.128
Divieto asportazione oggetti

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art.129
Danni alle strutture cimiteriali

E' proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art.130
Presenza alle esumazioni straordinarie

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Art.131

Comportamento dei visitatori al cimitero

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art.132

Custodia

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco ed all'A.S.L. responsabile del funzionamento del cimitero stesso.

Art.133

Incarichi specifici custode

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero, nonché controllare l'efficienza dei cancelli automatici eventualmente installati.

Art.134

Mansioni del custode

Il custode del cimitero deve:

1. dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero e tenere la copia delle chiavi delle cappelle private;
6. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;

7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti nè permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
8. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri;
10. garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
11. interessare l'A.S.L. per tutte le necessità di ordine sanitario, eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art.135

Divisa e contegno

Il custode e/o gli operai addetti ai lavori nel cimitero hanno l'obbligo di indossare in servizio la divisa e/o la tenuta da lavoro fornita dal Comune.

E' fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.

CAPITOLO XIV

CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art.136

Sanzioni amministrative pecuniarie

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda fino a lire 500.000, rivalutabile in base agli indici ISTAT.

Art.137
Richiami

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e nel T.U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art.138
Esecutività

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

